



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

**DICHIARAZIONE DI SINTESI
RELATIVA AL PIANO DI SVILUPPO 2018
DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
E
MISURE ADOTTATE IN MERITO AL MONITORAGGIO**

Premessa

Il Piano di Sviluppo (PdS) della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) è predisposto annualmente dalla società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Terna) in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, relativo alla concessione a Terna delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e secondo le modalità stabilite dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 che prevede che Terna, entro il 31 gennaio di ciascun anno, predisponga un Piano decennale di Sviluppo della RTN, basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste.

Il PdS, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., è approvato dal Ministro dello sviluppo economico (MiSE), acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ai sensi del citato articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/11.

Secondo quanto previsto dall'articolo 16 del **decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.**, la decisione in merito all'approvazione del PdS della RTN presentato dal **Proponente**, Terna, spetta al MiSE, in qualità di **Autorità procedente**, a seguito della trasmissione del parere motivato espresso sul PdS e sul relativo Rapporto Ambientale (RA) dall'**Autorità competente**, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

Nell'espletare le funzioni previste dall'articolo 17 del suddetto decreto legislativo, relative all'informazione sulla decisione, il MiSE pubblica la decisione finale sulla Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle sedi ove si possa prendere visione del Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti *web* delle autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'Autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

Svolgimento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PdS 2018

Ai sensi della normativa vigente Terna ha inviato al MiSE, ai fini dell'approvazione, la documentazione relativa al **“PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE 2018”**, con nota prot. AD PR 005/2018 del 31 gennaio 2018.

La procedura di VAS del PdS 2018 è stata avviata da Terna in data 13 aprile 2018 (nota prot. TE/P2018-2741), con la trasmissione del Rapporto Preliminare (RP) relativo al Piano 2018 all'Autorità Competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il MATTM ha trasmesso, con nota prot. DVA-RU-002694- del 04/02/2019, il parere n. 2927 del 18 gennaio 2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, relativo alla consultazione sul Rapporto Preliminare 2018.

Con nota del 15/07/2019 n. TE/P2019/0050323, Terna ha trasmesso a questo Ministero il RA e la sintesi non tecnica, al fine di avviare la fase di consultazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

La fase di consultazione pubblica è stata avviata dal MiSE con la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2019, n. 163 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i., e si è conclusa in data 15 settembre 2019.

Con nota prot. TE/P20190077408 del 06/11/2019, il Proponente ha trasmesso all'Autorità competente il documento integrativo "Le integrazioni volontarie al Rapporto Ambientale del PdS 2018".

Con nota del 10 agosto 2020 (prot. DVA-0062997), il MATTM ha notificato il Decreto n. 146 del 2020 – con allegati il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prot. n. 2927 del 18 gennaio 2019 e il parere del MiBACT prot. n. 4439 del 4 febbraio 2020 – con il quale, a conclusione della fase di VAS, il Ministero ha espresso il parere motivato, con condizioni, raccomandazioni, suggerimenti e osservazioni sul PdS 2018 e sul relativo RA.

Con nota n. 21990 del 2 ottobre 2020, il MiSE ha convocato il MATTM ed il MIBACT in data 8 ottobre 2020 per acquisire le considerazioni degli stessi al fine dell'elaborazione della dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006.

Con nota n. 25838 del 6 novembre 2020, il MiSE ha trasmesso a MATTM e MIBACT il resoconto verbale della riunione dell'8 ottobre 2020, con allegato un draft iniziale della dichiarazione di sintesi.

Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano di sviluppo 2018

Nel seguito sono descritte le modalità operative di recepimento delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni contenuti nel parere motivato relativo al Piano 2018, per quanto tecnicamente possibile e nel rispetto delle norme che regolano il servizio elettrico, tenendo conto dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 79/99, relativo alla sicurezza del sistema elettrico nazionale e della peculiarità del PdS della RTN che, essendo predisposto annualmente per legge, non può che rappresentare un aggiornamento del Piano precedente.

Tali modalità sono state individuate nell'ambito del confronto istituzionale tra Autorità procedente e Autorità competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 in termini di impegno a recepire le stesse, ove non possibile nell'immediato, in fasi successive, come i prossimi PdS, Rapporti Ambientali, Rapporti di monitoraggio, VIA di singoli interventi.

Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

Nel seguito si riporta in **neretto** il testo delle "raccomandazioni" contenute nel decreto n. 146 del 2020 (artt. 2 e 3), seguito da considerazioni in merito sia a quanto già effettuato dal Proponente (Terna S.p.A.), sia a suoi impegni da prendere per le fasi successive di applicazione del presente Piano o per i prossimi Piani di Sviluppo.

Art. 2

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1.

Il Proponente dovrà adeguare il Piano di Sviluppo (PdS) e/o il Rapporto Ambientale (RA) in riferimento alle osservazioni e ai pareri formulati dai *soggetti competenti in materia ambientale* e dal *pubblico interessato*. Nella Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 co.1 lett. b del D.lgs. 152/06, da presentare anche al MATTM, il Proponente esplicita come ha tenuto conto nel Piano e nel RA delle succitate osservazioni ed indica gli aspetti che dovranno essere approfonditi nell'ambito delle procedure V.I.A, quando necessarie.

Nel documento "Integrazioni volontarie al RA del PdS 2018" (allegato riportato nel parere della CTVIA) è stato dato riscontro puntuale alle osservazioni, evidenziando come la maggior parte di queste fornisca indicazioni a carattere progettuale, che dovranno dunque essere seguite nelle successive fasi di attuazione del Piano.

Altro tema emerso nelle osservazioni è quello inerente ai miglioramenti degli indicatori di sostenibilità utilizzati per la stima dei potenziali effetti ambientali. Il Proponente dovrà tenerne conto nei successivi Rapporti Ambientali (RA).

Per quanto concerne gli aspetti che dovranno essere trattati nell'ambito delle procedure V.I.A: il Proponente nell'ambito dell'elaborazione del RA, predispone l'Annesso I – "Prime elaborazioni per la concertazione: applicazione dei criteri ERPA per i nuovi elementi infrastrutturali", nel quale sono illustrate le alternative dei corridoi per la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali lineari (nuovi elettrodotti) e le alternative di localizzazione, per quanto riguarda la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali puntuali (nuove stazioni elettriche), ottenute implementando i criteri ERPA, al fine di un inserimento sostenibile nel territorio delle nuove azioni operative. Tali elementi sono utilizzati come riferimento per le elaborazioni di dettaglio effettuate nell'ambito della VIA dei singoli progetti.

2.

Il Proponente:

a) aggiorna, nel tempo più breve possibile il proprio portale VAS rendendolo fruibile alle autorità ambientali ed al pubblico.

Il Proponente ha aggiornato e reso fruibile il Portale VAS nel luglio 2020.

b) mette a regime la produzione dei report di monitoraggio VAS dell'attuazione del PdS, così come indicato nella documentazione integrativa.

Il Proponente ha depositato il report di monitoraggio VAS dell'attuazione del PdS nel luglio 2020. Come già chiesto nella Valutazione Ambientale del Piano 2017, verranno chiesti al Proponente i report di monitoraggio VAS con cadenza annuale (aggiornati al 31 dicembre e presentati possibilmente entro il primo semestre dell'anno successivo)

c) perfeziona un corretto monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche in relazione alla quantificazione degli effetti complessivi del Piano di Sviluppo.

Nel RA il Proponente, per gli aspetti operativi più specifici, ha iniziato a dar conto del processo adottato per considerare nella redazione del PdS le eventuali situazioni di criticità emerse dagli esiti del monitoraggio.

Infatti, oltre alle aree territoriali interessate dalle nuove esigenze del PdS 2018, sono state considerate anche le aree evidenziate dagli esiti del monitoraggio VAS (con particolare riferimento a quelle segnalate dal parere n. 2928 del 18/01/2019, espresso dalla CTVIA in merito al Rapporto di monitoraggio VAS).

d) pone la massima attenzione progettuale e programmatica, in termini di attuazione del PdS, agli effetti connessi alle azioni previste per le aree territoriali della provincia di Bolzano, di Aosta, dell'Aquila, di Salerno, di Napoli, di Trieste, di Matera e di Lecco, nonché per le azioni afferenti gli interventi previsti nell'area di Pesaro-Urbino, Pescara e Chieti, e nell'area tra l'Italia continentale e le regioni insulari di Sicilia e Sardegna.

Si chiede al Proponente di tenere nel massimo conto, nelle successive fasi di attuazione del PdS, le aree indicate.

3.

Per quanto attiene alla valutazione di incidenza ambientale è necessario che, relativamente alle azioni di nuova infrastrutturazione presenti nel Piano, nelle successive fasi di attuazione si proceda in modo da:

- a) evitare interventi che possano alterare e ridurre in maniera significativa l'habitat delle specie di interesse comunitario presenti;**
- b) limitare gli interventi che possano alterare le rotte di migrazione dell'avifauna;**
- c) limitare gli interventi che possano alterare l'habitat di rapaci diurni e notturni;**
- d) ridurre la realizzazione di opere di antropizzazione**

Si chiede al Proponente di tenere nel massimo conto le richieste relative alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

4.

Il Proponente, nell'attuazione del Piano di Sviluppo, tiene conto delle indicazioni emerse dall'applicazione dei “criteri localizzativi ERPA (esclusione, repulsione, problematicità,

attrazione) per i nuovi elementi infrastrutturali e, nelle successive procedure ambientali, dovranno essere utilizzate le informazioni sviluppate in questa fase. Nello specifico dovrà essere posta particolare attenzione alle aree di pregio naturalistico, paesaggistico o culturale evidenziate.

Si chiede al Proponente di valorizzare ed applicare in maniera più efficace quanto emerso dall'applicazione dei criteri ERPA. In merito all'attenzione alle aree naturalistiche nell'applicazione dei criteri ERPA, si chiede al Proponente di valutare l'opportunità, suggerita dalla Regione Piemonte di introdurre la presenza di rotte di migrazione dell'avifauna tra i Criteri di Repulsione, con una possibile attribuzione del sottocriterio "R2". Tale applicazione avrebbe senz'altro ricadute positive nell'ambito della VINCA

5.

Il Proponente, dovrà, come effettuato nel RA relativo al PdS 2018, predisporre, anche per i successivi RA, una parte conoscitiva, connessa alla struttura del Piano e alla conoscenza ambientale degli ambiti interessati ed una analitica.

Si chiede al Proponente di dare seguito a queste richieste anche nei prossimi RA

6.

Con riferimento ai prossimi Rapporti Ambientali ai fini della valutazione ambientale strategica dei Piani di sviluppo è necessario che

a) sia introdotto un quadro di sintesi dei potenziali effetti stimati a livello di intervento e non solo di singola azione.

b) siano fornite indicazioni sulle tipologie di mitigazione e sulle strategie di contenimento degli effetti per l'ambiente costiero e marino da adottare nelle fasi di attuazione del PdS.

Si chiede al Proponente di dare seguito a queste richieste nei prossimi RA

7.

Il Proponente dovrà elaborare il RA contestualmente all'elaborazione del PdS, onde favorire l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione del Piano stesso con particolare riferimento agli obiettivi di sostenibilità.

In linea con quanto avvenuto per le precedenti approvazioni, si chiede al Proponente di applicarsi efficacemente per uno sviluppo contestuale dell'elaborazione del PdS e del relativo Rapporto ambientale.

8.

Il Proponente dovrà presentare annualmente il rapporto di monitoraggio relativo alle azioni presenti in tutti i piani sviluppati dando conto degli esiti delle verifiche.

Come già detto, il proponente ha depositato il report di monitoraggio VAS dell'attuazione del PdS nel luglio 2020. Si rinnoverà la richiesta di produrre annualmente (possibilmente entro il primo semestre) un report di monitoraggio VAS, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

9.

Il Proponente e l'Autorità procedente dovranno rafforzare la collaborazione con l'Autorità competente, al fine di favorire la semplificazione e la maggiore efficacia della procedura di VAS dei Piani, anche in relazione alle tempistiche di svolgimento.

Si ritiene che la semplificazione e, soprattutto, la maggiore efficacia della procedura VAS possa essere garantita solo tramite un rafforzamento della collaborazione tra tutti gli enti coinvolti nel

processo di VAS, attuabile anche tramite l'istituzione di un tavolo tecnico MISE - MATTM - MIBACT e Terna utile per esaminare problematiche riguardanti il Piano di sviluppo.

10.

Nel corso dell'implementazione del Piano in oggetto, il Proponente dovrà sviluppare una condivisione attiva anche con le Regioni e con il sistema delle Agenzie regionali di protezione dell'ambiente, al fine di avviare un percorso collaborativo e di confronto con il Proponente riguardo alle procedure di VAS del Piano di Sviluppo e degli interventi previsti.

La richiesta è di fatto riconducibile alla fase di concertazione che il Proponente mette in atto prima della presentazione dei singoli progetti ai fini dell'autorizzazione. A seguito della raccomandazione si chiede al Proponente di implementare ulteriormente tale aspetto.

Art. 3

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

Il testo dell'art. 3 del parere motivato è il seguente:

Vanno considerate tutte le osservazioni condizioni e raccomandazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio (Servizio II e V) e dagli uffici territoriali del Ministero e dagli uffici di sette delle Regioni e Province autonome ricomprese nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 4439 del 4 febbraio 2020, che costituiscono parte integrante del decreto, in particolare quanto espresso da pag. 19 a pag. 105, e che fa parte integrante del presente atto, anche ai fini dei successivi adempimenti.

In riferimento a quanto indicato dal Parere del MiBACT, si premette in linea generale che, nelle successive fasi progettuali il Proponente dovrà attuare i necessari approfondimenti rispetto alla pianificazione territoriale multilivello, anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali (PPR), che, rappresentano uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale.

Nel seguito si richiamano i principali adempimenti riportati nel parere complessivo del MIBACT, preceduti dal riferimento puntuale da dove sono stati tratti

PUNTO 26 PAG. 104

Tenere conto del rispetto (oltre che delle norme prescrittive dei PPR e dei piani di gestione dei siti Unesco) anche delle norme di tutela del Codice del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) di seguito elencate:

- **art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);**
- **art. 10 – Beni Culturali;**
- **art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;**
- **art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);**
- **art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio subacqueo;**
- **art. 134 – Beni Paesaggistici;**

- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) – Aree riconosciute di interesse paesaggistico dai PPR;
- art. 143, comma 1, lett. g) – Zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

Si chiede al Proponente di tenere conto di queste indicazioni in tutte le fasi del processo che va dalla pianificazione alla realizzazione dell'opera

Indicazione da considerare in fase progettuale:

PUNTO 1 PAG. 99

in merito alla fase di valutazione per l'individuazione delle fasce di fattibilità, soprattutto per gli elettrodotti, Terna attiverà l'adeguata preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiBAC

PUNTO 3 PAG. 99

in merito alle tecniche di realizzazione delle linee aree, saranno adottate le migliori e più opportune misure atte a migliorarne l'inserimento paesaggistico; si prediligerà, ove possibile, la sovrapposizione/ affiancamento delle nuove linee con altre già esistenti, al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di territorio

PUNTO 4 PAG. 99

si eviteranno, ove possibile, scelte che comportino la frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, l'alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati

PUNTO 5 PAG. 100

si eviterà, ove possibile, il posizionamento dei sostegni nelle creste delle alture, e allo stesso tempo si tenderà alla possibile riduzione del numero degli stessi

PUNTO 8 PAG. 100

in aree caratterizzate da uliveti secolari o piantumazioni di pregio a filari, sarà evitato il posizionamento di sostegni che vadano ad alterare il "sesto" d'impianto

PUNTO 6 PAG. 100

sarà evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le linee elettriche e i siti di interesse archeologico, a tal fine potranno prevedersi previsti anche tratti interrati, ove tecnicamente possibile

Il Proponente, per quest'ultimo punto fa presente che tra i criteri ERPA le aree ex art.142 lett. h di interesse archeologico sono già considerate come "Repulsione massima R1", pertanto sui nuovi interventi l'interessamento di queste aree è, per quanto possibile, evitato già prima della fase di progettazione dell'opera. Inoltre è opportuno precisare che l'interramento, per sue caratteristiche tecniche, in aree di interesse archeologico potrebbe produrre potenzialmente maggiori danni rispetto a un elettrodotto aereo; pertanto sarà opportuno fare una valutazione molto accurata, caso per caso, a seconda delle caratteristiche del sito e dell'opera elettrica.

Per gli altri punti elencati si chiede al Proponente di dare loro seguito in fase progettuale o di fornire le motivazioni quando ciò non sia possibile.

PUNTO 9 PAG. 100

in merito all'analisi delle alternative, si privilegeranno le scelte che escludano nuovo consumo di suolo, con special riguardo per le aree naturali e rurali e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000)

Il Proponente fa presente che nell'analisi delle alternative di Piano predisposta all'interno dei Rapporti Ambientali, il processo di selezione delle alternative prende in considerazione come prima possibilità di scelta, le azioni che non comportano consumo di suolo, in particolar modo le aree naturali e a valenza paesaggistica. Tale accortezza è perseguita anche nelle successive fasi progettuali

PUNTO 10 PAG. 100

in riferimento alla dismissione di impianti obsoleti, nei successivi Rapporti Ambientali saranno indicate anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni

Si ricorderà al Proponente, nel caso di dismissione di impianti obsoleti, di provvedere alla loro totale demolizione compresa la fondazione del sostegno stesso. Con la demolizione dovrà seguire il ripristino dello stato dei luoghi, restituendo così al paesaggio il suo valore originario.

PUNTO 13 PAG. 102

in caso di impianti che prevedano la realizzazione di scavi, sarà seguita la procedura stabilita dal Protocollo d'intesa tra MiBAC e Terna Spa, nel caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, la Direzione Lavori e le Ditte impegnate nei lavori saranno opportunamente istruite in modo da garantire il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, in particolare per quanto concerne l'immediata segnalazione alle Soprintendenze per i beni archeologici competenti e la sospensione dei lavori.

PUNTO 16 PAG. 102

in merito agli accertamenti archeologici preventivi, i siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi, saranno indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera

Si concorda pienamente con questa raccomandazione, facendo però presente che, in questo caso, diventa fondamentale chiarire i termini di certezza del dato. In questa fase un ruolo fondamentale spetta alla Soprintendenza di volta in volta incaricata della valutazione, la quale indicherà al Proponente la scelta delle indagini in estensione, e le relative modalità. Si ricorda al Proponente di confermare la piena disponibilità a valutare caso per caso, insieme alle Soprintendenze, le migliori modalità. In accordo con le Soprintendenze per i beni archeologici competenti, il Proponente dovrà predisporre un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti

PUNTO 15 PAG. 102

sarà garantita l'accortezza per la quale gli scavi archeologici esplorativi non saranno eseguiti

durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche

PUNTO 17 PAG. 102

si evidenzia che tutte le opere accessorie, anche le provvisorie, che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, saranno sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisi definite per il tracciato dell'opera principale

PUNTO 19 PAG. 102

per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, si farà riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico saranno inoltre presi in considerazione tutti i dati reperibili dalle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali e dalle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del MiBACT

PUNTO 18 PAG. 102

nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo Terna prevedrà, per ciascun intervento proposto, che siano accantonate le somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti

Si chiede di prevedere quanto sopra richiesto, nell'ambito delle successive fasi, a partire da quella della progettazione esecutiva

PUNTO 20 E PUNTO 21 PAG. 102

in merito al Paesaggio, si evidenzia che tutti i progetti saranno corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005; qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004, saranno adottate le soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere; in particolare tali interventi saranno oggetto di specifici elaborati del progetto definitivo da sottoporsi all'approvazione preventiva delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti.

PUNTO 7 PAG. 100

Per quanto concerne le linee aeree, i sostegni saranno sottoposti ad un trattamento superficiale non riflettente con cromia che si integri a seconda dell'ambiente circostante.

PUNTO 23 PAG. 100

In fase di VIA e in fase autorizzativa Terna illustrerà, mediante adeguate simulazioni fotorealistiche, che le coloriture adottate per i tralicci localizzati in aree di particolare pregio paesaggistico siano coerenti con i cromatismi naturali prevalenti della vegetazione circostante.

Si chiede al Proponente di prevedere quanto sopra richiesto, facendo tuttavia presente che tali richieste, soprattutto riguardanti le linee aeree, non possono porsi in contrasto con la normativa in materia di sicurezza dei cieli.

PUNTO 22 PAG. 102

in merito alle opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste, saranno realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate. Le opere di mitigazione vegetale saranno realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Al fine di rendere stabili le opere di mitigazione vegetazionale Terna garantirà la permanenza delle suddette opere e la loro manutenzione.

Si chiede al Proponente di dare seguito a quanto richiesto, ricordando però che, verosimilmente, ci sono difficoltà nel poter garantire lo svolgimento dei cantieri e la contemporanea esecuzione delle opere di mitigazione, anche perché normalmente i cantieri occupano aree più vaste di quelle di opere da realizzare, aree che peraltro sono quelle che, normalmente, saranno oggetto di mitigazione ambientale. Inoltre, durante la fase di cantiere possono accadere degli eventi (quale lo sporadico sollevamento di polveri) che non favoriscono l'attecchimento di specie vegetali. Di conseguenza, per assicurare la massima probabilità di attecchimento e di successo delle opere di mitigazione vegetale sarebbe preferibile concludere il cantiere dell'opera che potrebbe altrimenti disturbare il successo dell'impianto di mitigazione.

Si chiede comunque al Proponente di impegnarsi ad ottimizzare i tempi di tali opere mitigative rispetto alla prassi attuale.

PUNTO 24 PAG. 103

in merito alle opere di compensazione potranno essere previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado;

Raccomandazione condivisibile, il cui scopo è di invitare il proponente a dare attenzione affinché nella programmazione attuale e futura si tenga presente il territorio e si considerino possibili opere di compensazione a livello locale.

Per detti beni Terna acquisirà le opportune autorizzazioni; gli elementi di dettaglio e - le scelte operative, sarà determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali

PUNTO 25 PAG. 103

in merito alle banche dati sul paesaggio e patrimonio culturale ci si avvarrà sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT (punto 25):

- **SITAP -Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, (attualmente da considerarsi come un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo data la non esaustività della banca dati),**
- **Carta del Rischio del patrimonio culturale,**
- **Vincoli In Rete,**
- **Patrimonio Mondiale UNESCO,**
- **SIGEC - Sistema Generale del Catalogo,**
- **OPEN DATA MiBACT,**

- **SITIA - Sistema Informativo Territoriale Integrato dell'Archeologia,**
- **WebGis RAPTOR.**

Si chiede al proponente di utilizzare quanto più possibile i supporti informativi indicati

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing Gilberto Dialuce)